



*inarc*CASSA

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

**Riscatto, Ricongiunzione e
Totalizzazione**



Indice

- 1. La ricostituzione dei periodi assicurativi**
- 2. Il riscatto (art. 12 – 27 RGP)**
- 3. La Ricongiunzione (Legge n. 45/1990)**
- 4. Efficacia previdenziale**
- 5. La totalizzazione (D. Lgs. n. 42/2006)**

1. La ricostituzione dei periodi assicurativi

Gli istituti del **riscatto, della ricongiunzione e della totalizzazione** dei periodi assicurativi consentono all'iscritto di capitalizzare ai fini previdenziali pregressi periodi di inattività lavorativa (v. corso degli studi) o di attività lavorativa assicurata presso una gestione diversa da Inarcassa (italiana o estera).

Il beneficio derivante dall'esercizio di tali facoltà consiste normalmente in un **aumento del rendimento pensionistico** e/o un aumento dell'anzianità utile per **anticipare il pensionamento**.

La contribuzione da riscatto e da ricongiunzione è equiparata a tutti gli effetti a quella obbligatoria sia per il **diritto** sia per la **misura** del trattamento.

La contribuzione totalizzata derivante da altri enti ha invece un effetto sulla maturazione dei requisiti pensionistici (diritto).

L'opzione relativa al **riscatto** è sempre onerosa, quella della ricongiunzione può essere **onerosa** o **non onerosa**. La **totalizzazione** è invece sempre gratuita.

2. Il riscatto – artt. 12 e 27

Il riscatto – principi generali

Rappresenta una leva a disposizione dell'iscritto **per incrementare il risparmio previdenziale e quindi la propria pensione («si compra anzianità»)**

Ha sempre un **costo** per l'iscritto

Importante **riscattare a inizio carriera**

Il contributo versato genera, grazie agli interessi prodotti per più anni, **un montante più elevato** che produce una pensione più alta (**effetto della capitalizzazione nel tempo**)

La disciplina

La disciplina del riscatto è contenuta nel **Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni**, approvato dai Ministeri Vigilanti in data 29 ottobre 2014, che ha introdotto importanti innovazioni alla precedente regolamentazione a **decorrere dal 1° gennaio 2015**.

2. Il riscatto – artt. 12 e 27

Novità in vigore dal 1° gennaio 2015

- a) **Facoltà di riscattare** periodi anteriori al 2013 con il **metodo contributivo**, sia ai fini del calcolo dell'onere sia ai fini misura della pensione, in alternativa al **metodo retributivo**
- a) **Eliminazione della anzianità minima 5 anni** per accedere al riscatto
- a) **Riscatto degli anni con contribuzione minima in deroga** (art. 4.3 RGP 2012 modificato dal CND del 29-30/11/2013, in vigore dal 2014)
- b) Estensione dei **soggetti ammessi** al riscatto: superstiti e pensionati di invalidità
- b) **Armonizzazione degli istituti** previsti in caso di pensionamento di invalidità, inabilità o superstiti:
 - 1) **rinuncia al riscatto;** 2) **riconoscimento proporzionale dell'anzianità ai versamenti effettuati;** 3) **prosecuzione del piano con trattenuta di 1/5 sulla pensione.**

2. Il riscatto – artt. 12 e 27

Il riscatto è un istituto a cui il professionista può accedere per ottenere **l'accredito di periodi privi di contribuzione** (servizio militare, riscatto di laurea, periodi di lavoro all'estero).

Il riscatto è **sempre oneroso** e si perfeziona con il versamento di un importo (cosiddetta “riserva matematica”) a copertura dei maggiori oneri gravanti sulla gestione per l'incremento della quota di pensione.

Tipologie di Riscatto

- ❑ **Diploma di laurea** (max 5 anni). E riscattabile una solo diploma di ingegneria o di architettura. Nel limite massimo consentito sono riscattabili anche i periodi fuori corso. E' riscattabile laurea conseguita all'estero riconosciuta in Italia.
- ❑ **Militare e servizi equiparati**. Sono riscattabili i servizi di leva non retribuiti, mentre quelli “retribuiti” (rafferma della leva obbligatoria, servizio civile volontario) possono formare oggetto di ricongiunzione.
- ❑ **Periodi lavoro all'estero**, se non danno origine a pensione all'estero e non sono riconoscibili in Italia in base a specifiche convenzioni bilaterali.
- ❑ **Riscatto degli anni con contribuzione minima in deroga** (dal 2014)

Il riscatto può essere esercitato anche in misura **parziale**.

2. Il riscatto – artt. 12 e 27

Requisiti di accesso

Per esercitare la facoltà di riscatto è necessario:

- a) essere iscritti all'atto della domanda
- b) essere privi di copertura previdenziale per lo stesso periodo
- c) non aver esercitato analoga facoltà presso altra gestione previdenziale.

Termine presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata dall'iscritto:

- a) almeno **180 giorni** prima della domanda di **pensione di vecchiaia**;
- b) contestualmente alla domanda di pensione di inabilità o indiretta;
- c) fino al compimento dell'età pensionabile ordinaria per i titolari di pensione di invalidità;
- d) per il riscatto dell'anno in deroga del contributo soggettivo minimo, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento.

N.B. Per definire il provvedimento è necessario aver presentato le **dichiarazioni reddituali** dovute sino all'anno antecedente la domanda.

2. Il riscatto – artt. 12 e 27

L' onere di riscatto

RISCATTO DI PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 2012 - (Metodo retributivo)

L'onere di riscatto corrisponde alla **riserva matematica** utile a coprire il più elevato esborso finanziario per il pagamento della maggior quota di pensione. E' calcolato alla data della domanda.

$$O = (P_1 - P_0) * AM/AF$$

O	= Onere a carico del richiedente (riserva matematica)
P ₀	= pensione calcolata sull'anzianità senza riscatto
P ₁	= pensione calcolata sull'anzianità con riscatto
AM/AF	= coefficiente attuariale per sesso, età ed anzianità contributiva comprensiva del periodo riscattato

Gli anni riscattati con il criterio della riserva matematica confluiscono nella **quota retributiva** di pensione.

NOVITA' - Dal 1 GENNAIO 2015 - (Metodo contributivo - opzione)

L'iscritto ha la facoltà di riscattare con metodo contributivo anche per le annualità antecedenti al 2013. In tal caso i corrispondenti periodi assicurativi sono **computati sulla quota contributiva di pensione.**

2. Il riscatto – artt. 12 e 27

RISCATTO DI PERIODI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2012 (Metodo contributivo)

L'onere di riscatto è commisurato al **reddito professionale** dell'anno precedente la domanda per l'**aliquota del contributo soggettivo** dello stesso anno.

Per periodi di riscatto inferiori all'anno l'onere è proporzionalmente ridotto.



$$\mathbf{O = RP \times A \times N} \quad \text{dove}$$

RP = Reddito professionale
A = **Aliquota c. soggettivo (14,5%)**
N = numero anni di riscatto

Onere minimo per ciascun anno di riscatto: **€. 2.280 euro.**

L'onere minimo è pari al contributo soggettivo minimo dell'anno domanda del riscatto, moltiplicato per il numero delle annualità riscattate.

2. Il riscatto – artt. 12 e 27



Aliquota contributiva Inarcassa: 14,5%

Aliquota contributiva Inps: 33%

SIMULAZIONI ON LINE

Ciascun iscritto può simulare il riscatto accedendo alla propria area riservata

2. Il riscatto – artt. 12 e 27

Onere del Riscatto dell'anno “derogato”

L'onere di riscatto dell'anno in “deroga” è pari alla **differenza tra il contributo soggettivo minimo dovuto e quello versato**. E' facoltà dell'iscritto corrispondere gli interessi di capitalizzazione dalla scadenza originaria del contributo alla domanda di riscatto.

ESEMPIO Anno derogato 2014

Contributo soggettivo versato	= € 1.000 (a)	Anzianità accreditata 160 gg
Contributo minimo dovuto	= € 2.275 (b)	
Onere riscatto in deroga (b-a)	= € 1.275	Anzianità accreditata 365 gg

2. Il riscatto – artt. 12 e 27

Pagamento dell'onere di riscatto

L'onere di riscatto può essere corrisposto:

- in unica soluzione**, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento;
- in forma rateale**, in rate semestrali quanti sono i semestri del periodo riscattato, con la maggiorazione degli interessi pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo (**tasso zero** per l'anno 2016)

Condizioni per il pensionamento

Il pagamento dell'onere contributivo deve essere completato entro la data di **decorrenza della pensione** di vecchiaia unificata.

Decadenza della domanda

Il professionista decade dalla domanda, con facoltà di inoltrarne una nuova, in caso di:

- mancato pagamento dell'unica rata entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento;
- mancato pagamento di una rata, trascorsi 120 giorni dalla scadenza;

Situazioni particolari

In caso di **inabilità, invalidità sopraggiunta o decesso** l'iscritto o i suoi superstiti possono:

- rinunciare al riscatto ottenendo la restituzione delle somme versate;
- ottenere il riconoscimento del beneficio sulla pensione proporzionale ai versamenti eseguiti;
- proseguire il pagamento mediante la trattenuta di 1/5 sulla pensione.

3. La ricongiunzione

Finalità – principi generali

L'istituto della ricongiunzione consente di unire tutti i contributi accreditati presso le diverse gestioni previdenziali ai fini del **conseguimento di un' unica pensione**. La facoltà di ricongiungere è stata riconosciuta ai liberi professionisti con la **legge n. 45/1990**.

Precedentemente questa facoltà era garantita ai lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e autonomi (non professionisti) con legge n. 29/1979.

La disciplina

La disciplina è contenuta nel Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni, approvato dai Ministeri Vigilanti in data 29 ottobre 2014, che ha introdotto importanti innovazioni alla precedente regolamentazione a **decorrere dal 1° gennaio 2015**.

3. La ricongiunzione

Onerosità e gratuità: nuove opportunità per l'iscritto

Tra le novità introdotte, la **ricongiunzione non onerosa** estesa a tutti i periodi lavorativi (ante e post Riforma) assume carattere di rilievo per gli iscritti ad Inarcassa, in quanto consente di capitalizzare ai fini pensionistici le anzianità contributive maturate in più gestioni previdenziali (in virtù di una carriera professionale dinamica e/o frammentata), previo **trasferimento del solo montante contributivo** accumulato.

Con la ricongiunzione gratuita Inarcassa offre una opportunità in più per la ricostituzione della carriera anche a favore di coloro che, per scelta o condizione personale, non accettano il pagamento della c.d. «riserva matematica» (**ricongiunzione onerosa**).

Chi beneficia della nuova disposizione

Tutti i **professionisti non ancora pensionati** anche se in passato hanno rinunciato ad un provvedimento di Ricongiunzione o Riscatto. Quindi gli iscritti possono rivalutare scelte già fatte in passato.

3. La ricongiunzione

Destinatari

La facoltà è attribuita ai soggetti che possono far valere **periodi assicurativi in due o più enti** previdenziali. Può essere esercitata direttamente dall'**assicurato** prima della Liquidazione del trattamento o dai **superstiti** entro due anni dal decesso.

Come si esercita la ricongiunzione

La domanda deve essere inoltrata:

- presso l'ente in cui è in corso l'**iscrizione**
- al **compimento dell'età pensionabile** presso l'ente in cui si possono far valere almeno 10 anni di contribuzione obbligatoria, effettiva e continuativa

Quante volte posso ricongiungere

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata di norma **una sola volta**.

E' comunque possibile effettuare **una seconda ricongiunzione** se il richiedente può fare valere un ulteriore **periodo assicurativo dieci anni**, di cui almeno cinque anni di contribuzione, obbligatoria effettiva e continuativa.

In mancanza di tale requisito un'ulteriore ricongiunzione può essere fatta valere ma solo all'**atto del pensionamento** e solo presso la gestione cui è stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

3. La ricongiunzione

Contributi trasferibili

- Contributi obbligatori
- Contributi volontari
- Contributi figurativi (es. servizio militare, disoccupazione)
- Contributi da riscatto

La ricongiunzione **non può essere parziale** ma deve interessare tutti e per intero periodi assicurativi accreditati all'atto della domanda presso le diverse gestioni previdenziali.

Contributi non ricongiungibili

- periodi di contribuzione già **utilizzati** ai fini pensionistici o liquidati (v. ad es. contributi restituiti);
- contributi maturati presso la **Gestione Separata INPS** per assenza di una specifica normativa di riferimento (Decreto 282/1996 in attuazione dell'art. 2, comma 26 L. 335/1995). Tali contributi sono tuttavia **totalizzabili**.

3. La ricongiunzione

Periodi di lavoro all'estero

La legge sulla ricongiunzione opera esclusivamente sul territorio italiano.

In ambito UE opera la **Totalizzazione europea** (Regolamenti 1408/1971 e 883/2004)

Per i contributi versati **fuori dall'ambito UE** si applicano le convenzioni bilaterali tra lo Stato Italiano e lo Stato estero ove esistenti. Le convenzioni extra UE non sono applicabili ad Inarcassa, ma i periodi sono totalizzabili con la gestione pubblica dell'INPS.

3. La ricongiunzione

Calcolo dell'onere

RICONGIUNZIONE DI PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 2012 (Metodo retributivo)

L'onere di ricongiunzione corrisponde alla **differenza** tra **riserva matematica** utile a coprire il pagamento della maggior quota di pensione, calcolata alla data della domanda, e il **montante dei contributi** trasferiti dalle altre gestioni.

$$O = RM - M \quad \text{dove}$$

O = Onere

RM = Riserva matematica

(calcolata in base ai coefficienti attuariali per età, sesso e anzianità)

M = Montante contributivo ente trasferente

NOVITA' - Dal 1° GENNAIO 2015 - (Metodo contributivo)

L'iscritto ha la facoltà di ricongiungere con metodo contributivo, senza onere, anche per le annualità antecedenti al 2013. In tal caso i corrispondenti periodi assicurativi sono **computati sulla quota contributiva di pensione.**

3. La ricongiunzione

RICONGIUNZIONE DI PERIODI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2012 (Metodo contributivo)

La ricongiunzione non è onerosa. La ricongiunzione dei periodi assicurativi successivi al 31/12/2012 opera con il mero trasferimento del montante contributivo accumulato presso l'ente previdenziale presso cui era costituita la posizione assicurativa, senza alcun onere a carico dell'interessato

3. La ricongiunzione

Pagamento dell'onere (per periodi ante 2013)

L'onere di ricongiunzione può essere corrisposto:

- **in unica soluzione;**
- **in forma rateale**, in rate mensili non superiori alla metà del periodo ricongiunto, con la maggiorazione degli interessi di dilazione ad un tasso pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo (tasso zero per l'anno 2016);
- Entro 60 giorni dalla notifica l'interessato deve provvedere a versare l'intero onere, in caso di pagamento in unica soluzione, o l'ammontare delle **prime tre rate**, in caso di pagamento rateale.

Rinuncia e nuova domanda

Il mancato adempimento dell'onere in unica soluzione o delle prime tre rate comporta la rinuncia alla facoltà di ricongiunzione. In questo caso è facoltà dell'iscritto ripresentare una nuova domanda.

4. Efficacia previdenziale

La **contribuzione da ricongiunzione e da riscatto è equiparata** a tutti gli effetti a quella obbligatoria **sia per il diritto sia per la misura** del trattamento.

ACCREDITO DELL'ANZIANITA' PREVIDENZIALE

L'**anzianità di riscatto** diventa utile ai fini pensionistici con il **pagamento dell'intero onere**.

L'**anzianità da ricongiunzione** si perfeziona e diventa efficace ai fini pensionistici :

- a) Ricongiunzione di periodi fino al 2012 (**opzione retributiva**): con il **pagamento delle prime tre rate** dell'onere posto a carico del richiedente o, in caso di onere zero, con l'accettazione del provvedimento;
- b) Ricongiunzione di periodi post 2012 o **opzione contributiva**: con il **trasferimento del montante contributivo** degli altri enti previdenziali.

4. Efficacia previdenziale

LA MISURA DELLA PENSIONE


L'anzianità previdenziale è computata ai fini del diritto e della misura del trattamento in funzione della **collocazione temporale** dei periodi assicurativi riscattati/ricongiunti (**27 del RGP 2012**):

- ❑ i periodi di riscatto/ricongiunzione **ante 2013** sono computati nella **quota retributiva** di pensione;
- ❑ i periodi di riscatto/ricongiunzioni **post 2012** o quelli per i quali si è esercitata l'**opzione contributiva** sono computati nella **quota contributiva** di pensione.

Trattamento fiscale – Deducibilità integrale dell'onere

Dal 1° gennaio 2001 le somme versate a titolo di riscatto e di ricongiunzione sono interamente *deducibili* dal reddito complessivo ai fini IRPEF, senza limiti di importo (art. 10 DPR 917/1986).

Risparmio fiscale per livello di reddito



5. La Totalizzazione

Cos'è la totalizzazione

La totalizzazione consente all'assicurato di cumulare tutti i contributi versati presso più gestioni pensionistiche in **periodi non coincidenti**, al fine di ottenere un'unica pensione. La disciplina è contenuta nel D. Lgs. N. 42/2006.

La totalizzazione è completamente **gratuita**.

Come per la ricongiunzione la totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi maturati dal lavoratore: **non è possibile la totalizzazione parziale**

La totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione

Il Decreto prevede l'incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi e l'esercizio della totalizzazione.

Norma transitoria

E' consentito totalizzare i periodi ricongiunti definitivamente acquisiti, alla data del 3 marzo 2006 (anteriori alla entrata in vigore del decreto).

5. La Totalizzazione

I requisiti

L'assicurato può chiedere la pensione con totalizzazione se risulta in possesso dei seguenti requisiti:

1. **non essere titolare di trattamento** pensionistico in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto (dal 1/1/2008 la totalizzazione è consentita a coloro che hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto a pensione in una delle gestioni previdenziali, purché non già pensionati);
2. poter vantare almeno **una contribuzione** presso ogni gestione previdenziale. A decorrere dal 01/01/2012 **sono totalizzabili anche periodi contributivi inferiori a 3 anni** (art. 24, c. 19, Dl. 201/2011, convertito in L. 214/2011).

Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla Gestione presso la quale è stata presentata la domanda, la quale promuove poi il relativo procedimento.

5. La Totalizzazione

Le prestazioni

Le prestazioni conseguibili mediante la totalizzazione sono:

Pensione di vecchiaia

Si consegue a **65 anni e 7 mesi** di età con almeno **20 anni di anzianità contributiva**, sommando i periodi assicurativi non sovrapposti di tutti gli enti (D.M. 16 dicembre 2014); la **decorrenza è differita di 18 mesi** rispetto la data di maturazione dei requisiti (età e anzianità), come risulta nella tabella che segue (art. 12, c. 3, D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010).

Se la domanda è presentata dopo la il termine della c.d. “finestra” il professionista può optare per una **decorrenza ordinaria** legata alla finestra oppure per una **decorrenza differita** al 1° giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

Anno maturazione	Età	Anzianità	Finestra	Decorrenza
2012	65 anni	20 anni	18 mesi	66 anni 6 mesi
2013	65 anni 3 mesi	20 anni	18 mesi	66 anni 9 mesi
2014	65 anni 3 mesi	20 anni	18 mesi	66 anni 9 mesi
2015	65 anni 3 mesi	20 anni	18 mesi	66 anni 9 mesi
2016	65 anni 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni 1 mese

5. La Totalizzazione

Le prestazioni

Pensione di anzianità

Si consegue con **40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva**, sommando i periodi assicurativi non sovrapposti di tutti gli enti, a prescindere dall'età anagrafica (D.M. 16 dicembre 2014). Per l'erogazione di tale trattamento è richiesta la cancellazione dall'Albo professionale (art. 1, comma 1 lett. b).

Anno maturazione requisiti	Anzianità	Finestra	Decorrenza
2012	40 anni	19 mesi	41 anni 7 mesi
2013 (*)	40 anni 3 mesi	20 mesi	41 anni 11 mesi
2014	40 anni 3 mesi	21 mesi	42 anni
2015	40 anni 3 mesi	21 mesi	42 anni
2016	40 anni 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi

Se la cancellazione dall'albo professionale avviene dopo il termine della finestra indicata, la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo all'avvenuta cancellazione.

5. La Totalizzazione

Le prestazioni

Pensione di inabilità

Si consegue tenendo conto dei requisiti assicurativi e contributivi minimi previsti nella gestione di iscrizione al momento dell'evento inabilitante, sommando i periodi non sovrapposti di tutti gli enti (per Inarcassa occorrono **due anni di anzianità** contributiva minima e l'iscrizione al momento della domanda, salvo l'ipotesi di infortunio).

Il trattamento decorre dal 1° giorno del **mese successivo al quello di presentazione della domanda**.

Pensione indiretta ai superstiti

Si consegue tenendo conto dei requisiti previsti nella gestione di iscrizione al momento del decesso, sommando i periodi assicurativi non sovrapposti di tutti gli enti (per Inarcassa occorrono **due anni di anzianità** contributiva minima e l'iscrizione al momento del decesso, salvo l'ipotesi di infortunio).

Il trattamento decorre dal 1° giorno del **mese successivo a quello del decesso** del dante causa.

• Pensione di reversibilità ai superstiti

Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

5. La Totalizzazione

La domanda

La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile con domanda dell'interessato all'ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l'ultima contribuzione (**ente di ultima iscrizione**).

La domanda di pensione in totalizzazione può essere consegnata a partire dai **60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti** utilizzando i **moduli disponibili sul sito**.

L'Ente istruttore verificherà la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i **periodi non coincidenti** temporalmente.

La **domanda di pensione di reversibilità** deve essere inoltrata esclusivamente **all'Inps** che ha in corso la gestione del pagamento della pensione diretta

Come si calcola la prestazione

La misura del trattamento pensionistico in totalizzazione è basata su un **sistema di calcolo misto** (parte **contributivo** e parte **retributivo**), previsto dalla tabella A allegata al D. Lgs. 42/2006.

Eccezione: qualora il lavoratore abbia raggiunto il **requisito contributivo minimo** previsto per la **pensione di vecchiaia** nella gestione di riferimento (c.d. **diritto autonomo**, per Inarcassa 31 anni e 6 mesi nel 2016) la pro quota viene calcolata con il sistema di **calcolo ordinario** previsto presso la singola gestione (**pro-rata** per Inarcassa).

5. La Totalizzazione

Differenze tra Ricongiunzione e Totalizzazione

L'istituto della **ricongiunzione** consente di “unificare” i periodi contributivi maturati presso più gestioni al fine di conseguire una unica pensione.

Ne consegue che:

- i contributi versati sono materialmente **trasferiti** presso la gestione accentrante;
- le norme per la determinazione del **diritto del diritto e della misura** del trattamento pensionistico sono quelle previste dalla gestione accentrante;
- per Inarcassa il metodo di calcolo è **il contributivo pro-rata**.

L'istituto della **totalizzazione** (D. LGS. 42/2006) consente di “cumulare” ai fini del **diritto** a pensione periodi contributivi non coincidenti.

Ne consegue che:

- i contributi versati rimangono acquisiti alle singole gestioni originarie;
- ciascun ente calcola il proprio **pro-quota** (materialmente erogato dall'INPS) in base al sistema di tipo **contributivo**, salvo che non si possa fare valere una anzianità contributiva prevista la pensione di vecchiaia.

5. La Totalizzazione

Ricongiungere o totalizzare ?

Con la riforma del 2015 la Ricongiunzione è diventata più competitiva rispetto alla totalizzazione in quanto:

- a) è possibile ricongiungere senza onere (ricongiunzione contributiva)
- b) la contribuzione trasferita è capitalizzata ad un tasso del 4,5% composto;
- c) consente di ottenere una pensione da Inarcassa con requisiti sono più favorevoli sia in termini di età anagrafica (Inarcassa non applica le “finestre” temporali e prevede una pensione anticipata a partire da 63 anni) sia in termini di importo (metodo prorata).

La totalizzazione rimane utile per cumulare i periodi della Gestione Separata INPS.